

Legge 13 luglio 2015 n. 107

Le deleghe legislative

1. Riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione

attraverso la redazione di un testo unico delle disposizioni contenute nel D.L.vo 297/1994 nonché nelle altre fonti normative, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguarle all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea.

nb:

non si tratta di una delega meramente "compilativa" delle norme esistenti, bensì di un'ampia potestà di delegificazione, attribuendo così, sulla base di un principio e criterio direttivo abbastanza generico, ad atti di decretazione secondaria il rango di fonte primaria.

2. Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante una serie di integrazioni e modifiche rispetto al testo originario, quali l'attribuzione - all'esito di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione - di un contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio (che in qualche modo richiama le procedure di "apprendistato") e il conseguimento nel corso del primo anno di contratto di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario.

3. Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. La delega prevede, tra l'altro, la ridefinizione del ruolo del docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; l'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattico e organizzativi dell'integrazione didattica nonché l'obbligo di formazione in servizio del personale ATA, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica.

4. Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale.

5. Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole per l'infanzia

al fine di garantire ai bambini alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Previsti, tra gli altri vincoli della delega (oltre, naturalmente, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia), la generalizzazione della scuola dell'infanzia e la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia.

6. Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale

nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; previsto il potenziamento della Carta dello Studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale.

7. Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali, teatrali, coreutica e cinematografici e sostegno alla creatività connessa alla sfera estetica

attraverso (solo per citare alcune direttive della delega):

- il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico - musicali e didattico - metodologiche;
- il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extra scolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutica e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;
- il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale;
- il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi Europei.

Nb.

la delega è da riconnettersi agli obiettivi formativi individuati come prioritari in relazione all'offerta formativa dalle lettere c) ed f) del comma 7 dell'art. 1

8. Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istruzione e iniziative scolastiche italiane all'estero

al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra MAE e MIUR prevedendo:

- la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo con revisione del relativo trattamento economico;
- la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
- la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

9. Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato

anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.

Per gli studenti, del primo ciclo la delega prevede di mettere in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivo del primo ciclo.

Prevista anche la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti nn. 87, 88 e 89 del 2010.

Le procedure di esercizio della delega da parte del Governo sono definiti dai commi 177 e 179 dell'art. 1 della Legge 107/2015 che fissano in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 16 gennaio 2017) il termine per l'adozione dei relativi Decreti Legislativi. Gli Schemi dei suddetti Decreti debbono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per il prescritto parere, che deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Qualora il termine dei 60 giorni per l'espressione del parere scadesse nei 30 giorni precedenti la scadenza dei termini per l'esercizio della delega o successivamente (cioè il 16 dicembre 2016), quest'ultimo è prorogato di ulteriori 90 giorni.

Si tratta di una cautela del Legislatore che sottolinea la volontà e l'interesse del Parlamento a pronunciarsi sui contenuti dei Decreti Legislativi che, in aggiunta ai principi e criteri direttivi fissati nelle 9 Deleghe sopra richiamate, debbono tener conto di quelli contenuti nell'art. 20 della Legge 59/1997 ("Bassanini") che ha sancito giuridicamente l'attribuzione alle istituzioni scolastiche dell'autonomia ("funzionale") organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo.